

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI
DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
PER FORMAZIONE SPECIALISTICA NON MEDICA**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo –Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, (d'ora in poi "Università") C.F. 8002373085, in persona del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria, giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Piazza Marina n. 61, da un lato;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo, C. F./Partita IVA 0584179086, con sede in Palermo, via del Vespro 129, in persona del legale rappresentante, Dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO), il 17 maggio 1960, e domiciliato per la carica presso la sede, di seguito Struttura Ospitante;

PREMESSO

- che, ai sensi e per effetto di quanto previsto dall' art. 27 del D.P.R. n 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche-integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- che l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite Convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole aziende sanitarie individuate nel Protocollo d'intesa, tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;

- che l'art. 6, punto 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del Servizio sanitario;
- che, nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii., con il quale la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo hanno individuato nell'integrazione e nella collaborazione lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie, per rispondere ai cambiamenti intervenuti sul piano normativo-istituzionale ed organizzativo sia del sistema universitario sia di quello sanitario;
- che con Decreto del MIUR del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii., è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con il quale:
 - si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all'area medica, all'area chirurgica e all'area dei servizi clinici; il profilo specialistico; gli obiettivi formativi; i percorsi didattici;
 - si dispone che gli ordinamenti didattici delle scuole attivate presso le Università siano adeguati alle disposizioni del D.M. medesimo;
 - si prevede che almeno il 70% dell'attività formativa dello specialista in formazione sia riservata allo svolgimento di attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);
- che, ai sensi dei vigenti DD. MM. nn. 68/2015 e 716/2016 le Scuole di specializzazione di area sanitaria hanno un percorso simile la medesima denominazione delle omologhe tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia e sono aggregate nelle stesse Aree e Classi, ciò anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.
- che ai sensi dei predetti DD.MM. tali Scuole di Specializzazione possono essere attivate anche in collaborazione con altri Corsi di Studio di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione nella quale si individua, tra l'altro, la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004;
- che con Decreto del MIUR del 29 marzo 2006 e relativi allegati, sono stati, inoltre, definiti i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard

generali e specifici che devono essere posseduti ed i requisiti di idoneità generali e quelli specifici delle singole specialità;

- che con Decreto del MIUR del 13 giugno 2017 e relativi allegati, sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- che l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 368/99, ha avuto il compito di determinare gli standard delle strutture delle Scuole di Specializzazione ai fini dell'accREDITamento delle stesse;
- che ciò che deve essere accREDITato, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, sono le strutture della Scuola di Specializzazione ai fini della Formazione specialistica e, pertanto, oggetto dell'accREDITamento non è la scuola si per sé, ma la struttura o le strutture che compongono la rete formativa;
- che per strutture si intendono le sedi fisiche, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica, distinte sul piano funzionale in: "strutture di sede", cioè a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o direzione delle stesse; "strutture di supporto o collegate" della stessa specialità della struttura di sede per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa Azienda Ospedaliera che non; "strutture complementari" di supporto ulteriore, che possono essere di specialità diversa da quella della struttura di sede, quando non si trovino nelle strutture di sede e in quelle collegate tutti i necessari servizi, laboratori, o altro;
- sia le strutture di sede che quelle di supporto o collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale.
- le strutture complementari, fermo restando l'accREDITamento e la correlata contrattualizzazione con il SSN, possono anche non essere accREDITate dall'Osservatorio Nazionale.
- che l'insieme delle strutture universitarie e del S.S.N. coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti d'idoneità previsti, e in particolare

di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti gli specialisti in formazione e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto dall'ordinamento didattico;

- che per specialista in formazione o specializzando s'intende, ai fini della presente Convenzione, il soggetto in possesso della laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e della laurea in Farmacia che consenta l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

CONSIDERATO

- che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

VISTI

- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii., che regola, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario regionale (ex art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni);
- il Decreto interministeriale n. 716 del 16.9.2016, adottato dal MIUR di concerto con il Ministro della Salute;
- il Regolamento delle Scuole di Specializzazione afferenti all'Area Sanitaria adottato con Decreto Rettoriale n. 1341/2017.
- l'articolo 18 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con Decreto Rettoriale n. 3388 del 12.10.2015 secondo cui è possibile attribuire, a mezzo contratti a titolo anche gratuito, attività formative professionalizzanti al personale dell'area sanitaria delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa;
- il D.Lgs del 17 Agosto 1999 n°368;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- l'allegato n. 1 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, relativo agli standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa;
- l'allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, relativo ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa;
- il Decreto interministeriale del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.
- gli allegati al predetto Decreto interministeriale;
- la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del 21 aprile 2019 nella quale si dà atto che gli spazi, gli strumenti e le risorse della Struttura individuata dal medesimo Consiglio, ai fini della presente convenzione, sono giudicate idonee per gli scopi formativi-didattici e scientifici e, in particolare che tale struttura coinvolta nella "rete formativa" risponde agli standard di idoneità previsti dalla vigente normativa e che è dotata dei requisiti relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari per assicurare a tutti gli specialisti in formazione lo stesso standard formativo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il preambolo fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera individua come struttura di supporto da inserire nella rete formativa, di specialità diversa della struttura di sede, L'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo al fine di avvalersi delle

risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di Specializzazione.

Art. 3

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione degli specialisti in formazione della Scuola di Specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative, assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli specialisti in formazione secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita e verificata dal tutor aziendale, dott.ssa Concetta La Seta.

Nei periodi di permanenza degli specialisti in formazione, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

Art. 4

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99;
- a rispettare la normativa vigente in materia;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguate agli standard previsti per le singole specialità.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno comunque atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzazione del logo dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

Art. 5

Nei limiti previsti dal protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii., l'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del Responsabile della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi.

Art. 6

I rapporti dei Dirigenti Responsabili della Struttura Ospitante con l'Università restano disciplinati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con Decreto Rettorale n. 3388 del 12.10.2015 di cui sopra. L'illustrazione pratico-applicativa delle procedure connesse alla programmazione, effettuazione e refertazione delle prestazioni viene svolta, salvo specifica e individuale rinuncia, dal personale Dirigente sanitario specialista della struttura convenzionata, in funzione di assistenza e supporto didattico al Primario.

Art. 7

Gli specialisti in formazione svolgono la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene con modalità analoghe a quelle utilizzate per il personale medico in formazione. Il Responsabile dell'Unità Operativa risponde di tale controllo al Direttore della Scuola.

Il Direttore dell'Unità Operativa complessa, dove lo specializzando esplica il tirocinio, curerà l'adozione di una modalità oggettiva di rilevazione dell'effettiva presenza.

Art. 8

Gli specialisti in formazione vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati; devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico alla Struttura Ospitante.

Agli specializzandi è fornito in dotazione un adeguato numero di camici a cura e spese della Struttura Ospitante.

Art. 9

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nelle UU.OO. della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate al Direttore dell'Unità Operativa complessa di riferimento, al responsabile della Formazione dell'AOUP, al tutor aziendale, ed all'Area Risorse Umane dell'AOUP, per gli adempimenti consequenziali.

La Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

Art. 10

Lo specialista in formazione, che è seguito da un Tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dello specialista in formazione, la rotazione tra le Strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività sanitarie; l'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come attività formativa e, pertanto, come integrativa di quella del personale ospedaliero.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formativa di natura assistenziale che dovranno essere svolte dallo specializzando medesimo, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. 341/90 e D.M. 11 maggio 1995, secondo cui il Consiglio della Scuola stabilisce il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando dovrà effettuare.

E' demandata alla personale responsabilità del Dirigente dell'Unità Operativa cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'Unità Operativa, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il responsabile dell'Unità Operativa risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti ed al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa.

Art. 11

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e degli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili della Struttura Ospitante, devono, essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "specialista in formazione".

Art. 12

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specialista in formazione presso la Struttura Ospitante.

Art. 13

Lo specialista in formazione deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la Struttura Ospitante; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

Art. 14

La Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e decorre per un periodo di quattro anni, dalla data di sottoscrizione della medesima Convenzione, e di fare salva l'attività di tirocinio svolta nel periodo intercorrente fra la precedente convenzione, statuita fra le parti in data 15 febbraio 2010, e la sottoscrizione del presente atto.

Art. 15

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della vigente normativa; di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo approvato con decreto dell'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana del 29

gennaio 2015 e pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e s.m.i.; dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 16

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché al Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato con decreto del 29 gennaio 2015 e pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii. dall'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia.

Art. 17

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana e dell'adozione di nuove normative in materia.

Art. 18

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 19

Il presente atto, redatto in tre esemplari, sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Palermo, lì 1° luglio 2019

Il Presidente della Scuola delle Scienze
di base e Applicate
Prof. Michelangelo Gruttadauria

Il Direttore Generale
AOUP Paolo Giaccone di Palermo
Dott. Carlo Picco